

**TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3<sup>a</sup> lavoro, primo grado**, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 11 maggio 2017, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

**SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE**

nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 351 del RGAC dell'anno 2017, vertente tra:

, elett.n.te domic.to in Roma, Viale Parioli n.180, presso l'Avv. Maurizio Perrera, che lo rappr.nta e difende – ricorrente, opponente

**E**

**INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps S.p.a.**, elett.n.te domic.to in Roma, Via dell'Amba Aradam n.5, rappr.to e difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli – convenuto, opposto

**DISPOSITIVO**

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) dichiara inefficace l'avviso di addebito opposto (n. 397 2016 0019833821 000); non dovute le somme con esso richieste; illegittima l'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti;
- b) condanna l'Inps alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 30,00 per spese e €. 2.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa.

**OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI  
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 5/1/2017 conveniva qui in giudizio l'INPS, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2016 0019833821 000, notificatogli il 28/11/2016, col quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €. 15.263,30, a titolo di contributi omessi nella Gestione Commercianti relativi alla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata degli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e relativi accessori.

A fondamento dell'opposizione, volta a sentir dichiarare inefficace l'avviso di addebito opposto, non dovute le somme con esso richieste, illegittima la sua iscrizione nella Gestione Commercianti, e disporre l'annullamento, premesso di essere stato iscritto d'ufficio a sua insaputa, quale socio della S.n.c., deduceva (in sintesi):

- a) prescrizione estintiva del credito vantato per l'anno 2010;
- b) insussistenza dei presupposti per l'iscrizione e l'obbligo contributivo, posto che: la società non svolgeva attività commerciale, limitandosi a tenere locati immobili propri e riscuoterne i canoni;





non godono più dei canoni, ma degli utili societari, e quindi dei proventi di una attività economica organizzata.

Da ciò consegue che le società, anche se costituite in tal modo ed a tale esclusivo fine, mantengono effettivamente il proprio statuto di imprenditore ex art. 2082 c.c., posto che non godono di canoni, ma esercitano una attività organizzata di produzione di servizi; ed il conferimento alla società dei beni, sottraendo ai soci il godimento diretto o indiretto degli stessi, in favore dello scopo di dividere gli utili societari, realizza effettivamente la fattispecie di cui agli art. 2247 e 2249 c.c. (società commerciale che gestisce una attività commerciale) e non una mera comunione di godimento ex art. 2248 c.c., irriferribile alla società in quanto tale.

Tuttavia, il fatto che una società non faccia altro che tenere locato a titolo oneroso un immobile, integra già di per sé una valida presunzione che non vi si svolga alcuna attività di lavoro in senso tecnico.

Il motivo sub c) appare invece fondato.

La recente Cass. 3835/2016, successivamente confermata da Cass. 17643/2016 e Cass. 27376/2016, svalutando la portata del precedente contrario costituito da Cass. 845/2010, ha infatti opportunamente chiarito, con ampia e convincente motivazione, che persino la qualifica di socio amministratore, e la conseguente titolarità dei poteri di amministrazione della società, non consente di per sé affatto di fondare la sussistenza del requisito, richiesto al fine dell'iscrizione nella Gestione Commercianti, dello svolgimento di lavoro abituale e prevalente nell'impresa; requisito che consiste nel fatto che il socio partecipi abitualmente alla fase esecutiva del ciclo produttivo dell'impresa; e che la sussistenza di tale requisito va provata dall'Inps.

L'art.29 della legge n.160/75, come modificato dall'art. 1, co. 203, della legge n.662/96, nel prevedere, quali requisiti (cumulativi: Cass. SU 3240/2010) dell'obbligo di iscrizione all'AGO Commercianti, tanto che il soggetto sia "titolare o gestore in proprio di impresa" (lett. a), quanto che "partecipi abitualmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" (lett.c), implica alla lettera c) una nozione di "lavoro aziendale" che va tenuta distinta dall'attività di mera titolarità/gestione dell'impresa, e quindi non sussumibile nell'attività di mera gestione dell'impresa, propria della funzione di amministratore, quanto concretamente qualificabile in termini di partecipazione al processo produttivo.

In Cass. SU n. 3240/2010, nell'ambito dello svolgimento della tesi (poi superata) per cui, nel concorso, da parte del socio amministratore, tra attività di partecipazione al lavoro sociale dante titolo all'iscrizione ex comma 203, e quella di amministrazione dante titolo all'iscrizione ex comma 202 (già di per sé dante conto della distinzione), si applicava la regola dell'imposizione della sola attività prevalente, ex comma 208, si dava già per implicita e sommariamente si illustrava la distinzione tra le due attività (l'una, di organizzazione dei fattori produttivi, di decisione; l'altra, di partecipazione abituale al ciclo produttivo) non senza rimarcare che "*....detta assicurazione (ossia l'AGO Commercianti) è posta a protezione, sin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento*



*imprenditoriale del lavoratore autonomo.....ma per il fatto che....siano accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo....”.*

La fondatezza di tale approccio ermeneutico dovrebbe, ad avviso del giudicante, apparire evidente, oltre che dall'esegesi delle regole che governano l'AGO in questione, che separano la gestione dell'impresa dalla partecipazione abituale al lavoro aziendale, e ne chiedono la coesistenza, dalla “ratio” dell'assicurazione; chè, se è indubbiamente vero che, specie nelle piccole imprese, è frequente che soci, come singoli imprenditori, preferendo fare a meno di collaboratori e dipendenti, svolgano in modo abituale attività propriamente lavorativa ossia afferente all'esecuzione dell'ordinario ciclo produttivo, così incontrando gli stessi rischi di incapacità di prosecuzione dell'attività per invalidità e vecchiaia; e proprio per questo la tendenza della legislazione in materia va evidentemente verso la copertura assicurativa di tali fenomeni; non può che apparire assurdo in quanto contrario alla natura ed all'essenza dell'assicurazione IVS che imprenditori o soci di impresa collettiva che non lavorino affatto; ossia facciano proprio e solo gli imprenditori; siano assoggettati obbligatoriamente alla copertura assicurativa di rischi che per essi sostanzialmente non esistono.

Non è, quindi, sufficiente a giustificare l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale, né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa agli effetti previdenziali del suo socio, ancorchè amministratore, un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente); né che il socio, anche in quanto sia pure amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, nel senso sopra precisato, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività.

Né diversamente aveva già detto Cass. 5360/2012, che, nell'affermare, del tutto condivisibilmente, che il “lavoro” di cui si parla può anche avere natura intellettuale, con particolare riguardo alle attività di organizzazione e direzione, aveva però precisato che tale attività deve ingerirsi “in modo rilevante nel ciclo produttivo”. Insomma, una cosa sono le attività di direzione che attengono abitualmente al ciclo produttivo dell'impresa (come quelle dei dirigenti o del personale direttivo), ed altra è l'attività di amministrazione, meramente afferente al compimento degli atti ed alle scelte fondamentali dell'impresa.

In tale logica giuridica, il fatto che si tratti di una società che non fa altro che far propri i frutti di immobili, costituisce di per sé un indice idoneo a far presumere che non ci sia nessun lavoro in senso tecnico da fare, trattandosi in via di mera ipotesi (comunque non specificamente accertata) di attività materialmente non dissimile da quella svolta da coloro che vivono di rendita, che certo possono pure in ipotesi riscuotere personalmente le rendite e tenerne la contabilità (cosa neppure accertata nella specie), e che nessuno considererebbe perciò solo, neppure in senso lato, “lavoratori”, tantomeno “abituale”.



Né nulla prova il fatto che l'opponente, dal 2010 al 2015, abbia barrato nella dichiarazione dei redditi l'ormai famoso Modulo RK.

In analogia a quanto osservato da Cass.13215/2008 riguardo alla efficacia confessoria della dichiarazione, contenuta in una domanda di iscrizione alla gestione commercianti, che l'attività svolta nell'impresa sociale come socio fosse "prevalente", appare in primo luogo da escludere che la dichiarazione in questione possa assumere valore propriamente confessorio, col conseguente valore di prova legale, costituendo essa adempimento di un obbligo di legge e non essendo, in sé, essa, sfavorevole al dichiarante (perché comporta, con l'obbligo di contribuire, quello di beneficiare dell'assicurazione).

Peraltro, e decisamente, il riconoscimento che l'"attività" svolta dal socio nell'impresa costituisce l'"occupazione prevalente" non appare integrare i requisiti dell'iscrizione quali posti dall'art. 29 della legge n.160/75 c.m. dall'art.1, co.203, della legge n.662/96, che richiede che l'attività costituisca attività di "**partecipazione al lavoro** aziendale", ed abbia carattere "**abituale**".

Riguardo ad entrambi i requisiti (che si tratti di lavoro in senso tecnico nel senso premesso, e che sia abituale), il "barramento" della casella non dice nulla di nulla, il che la rende inidonea a dar contezza, se tale è l'intenzione (peraltro intrasparente) del legislatore fiscale, della sussistenza dei presupposti necessari all'iscrizione nell'AGO Commercianti.

Francamente, il fatto che questo giudice solo abbia già conosciuto di decine di controversie in cui, in base ai criteri della cd. Operazione Poseidone, soci di società sono stati iscritti d'ufficio nella gestione commercianti sulla mera base di tale pretesa ammissione della sussistenza del requisito soggettivo cui non è seguita la domanda di iscrizione, con la conseguenza di essere perseguiti per poi sistematicamente opporsi all'iscrizione, adducendo che loro o il loro commercialista non avevano capito cosa significava quella barratura, rende ormai concludente anche sul piano macrofenomenico la capacità sviativa di massa del modulo Rk, quale preteso mezzo di rilevazione dei presupposti della contribuzione. Riesce infatti impossibile immaginare perché mai quelli che devono ormai ipotizzarsi contribuenti nell'ordine di migliaia, avrebbero dovuto compiere la condotta suicida di rendere spontaneamente e consapevolmente una pubblica dichiarazione di ammissione della sussistenza dei presupposti per la contribuzione nella gestione commercianti, che nessuno aveva accertato, per poi omettere di iscriversi. In realtà appare palese che il quadro e le relative istruzioni, per non fare alcun riferimento all'obbligo di assicurazione nella gestione commercianti, né contenere una precisa e fedele indicazione dei relativi requisiti, erano e sono idonei a provocare dichiarazioni affermative da parte di soggetti inclini ad ammettere che nella vita "non fanno altro che i soci" o "fanno prevalentemente i soci" (che è una attività/occupazione perché essere soci di una società implica lo svolgimento di qualche attività ed occuparsi della società), senza neppure immaginarsi che si intenda sentir ammettere che siano soci che lavorano abitualmente, nel senso rilevante ai fini dell'assicurazione.



L'avviso di addebito opposto va pertanto dichiarato inefficace; le somme richieste dichiarate non dovute; l'iscrizione illegittima.

Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014, seguono la soccombenza.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Così deciso in Roma il 11 maggio 2017

IL GIUDICE  
(dr. Dario Conte)

